

DISCIPLINA dell' IMMIGRAZIONE

testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione
coordinato con le modifiche apportate
dalla

D.L. n° 286 25-7-1998

legge n° 189 30-7-2002

n o t e s i n t e t i c h e

AMBITO di APPLICAZIONE

art. 1 Cittadini non appartenenti alla Unione Europea ed apolidi

DIRITTI

art. 2 Allo straniero comunque presente nel territorio italiano sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana.
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia gode parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti con i cittadini italiani nei rapporti con la pubblica amministrazione, nell'accesso ai pubblici servizi e nella tutela giurisdizionale

POLITICHE MIGRATORIE

art. 3 Programmazione triennale per la politica dell'immigrazione.
Entro il 30 novembre di ogni anno devono essere definite le quote di lavoratori stranieri da ammettere nel territorio dello stato nell'anno seguente, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e dei permessi per misure di protezione temporanea.

INGRESSO in Italia

art. 4 / 1 L'ingresso in Italia di **tutti i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea** - salvo alcune eccezioni fra cui Svizzera, Città del Vaticano, san Marino ecc. - richiede i seguenti requisiti :

- possesso di passaporto valido o documento di identificazione equipollente
- **visto di ingresso** rilasciato da rappresentanza diplomatica italiana
- indicazione dello scopo del viaggio e delle condizioni del soggiorno
- documentazione di disponibilità di mezzi sufficienti al soggiorno ed al rientro in patria

/ 2 Per soggiorni non superiori a tre mesi sono validi i permessi rilasciati da autorità diplomatiche di altri paesi E. U..

/ 6 Il diniego del visto di soggiorno deve essere motivato e comunicato in lingua comprensibile allo straniero

- art. 4 / 4 VISTI DI INGRESSO (VSU o VTL)
 per i quali non e' necessario il IPermesso di soggiorno);
 possono essere per soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni)-
- tipo 'A' = transito aeroportuale internazionale
 - tipo 'B' = transito in Italia (max 5 giorni)
 - tipo 'C' = lavoro stagionale
 - = turismo
 - = affari
 - = cure mediche
 - = studio
 - = giustizia
 - = culto - pellegrinaggi
 - = gare sportive
 - = visite a familiari - ecc.
- soggiorni superiori a 90 giorni (lunga durata = visto tipo 'D')
 comportano la concessione di permesso di soggiorno

PERMESSO di SOGGIORNO

- art. 5 / 2 Deve essere richiesto entro **otto giorni** dall'entrata in Italia alla questura della provincia in cui si trova lo straniero.
- / 2 b Lo straniero che richiede il Permesso di Soggiorno (o il rinnovo) è sottoposto a rilievi delle impronte digitali (fotodattiloscopici)
- / 3 Durata massima del permesso non rilasciato per motivi di lavoro :
- turismo,visite,affari ,ecc. 90 giorni
 - studio 1 anno (rinnovabile)
 - lavoro stagionale 6 / 9 mesi
- / 3 b Il permesso di soggiorno per **motivi di lavoro** è rilasciato a seguito stipula **contratto di soggiorno per lavoro**.
- Durata
- un anno per contratto a tempo determinato
 - due anni per contratto a tempo indeterminato
 - due anni per lavoro autonomo (vedi art. 26)
 - due anni per ricongiungimento familiare
 - nove mesi per lavoro stagionale (rinnovabile fino a tre annualità)
- / 9 Il permesso di soggiorno richiesto viene rilasciato entro venti giorni
 Se lo straniero non e' in possesso di requisiti validi per il permesso richiesto la Questura rilascia altro tipo di permesso per il quale sono validi i requisiti in possesso dello straniero.
- / 7 Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da altri stati della U.E. possono soggiornare in Italia per 90 giorni.
 Devono dichiarare la loro presenza alla Questura entro otto giorni dal loro ingresso nel territorio dello stato.
 In mancanza dopo 60 giorni viene applicata sanzione amministrativa ed espulsione.

art 5 bis

il contratto di soggiorno per lavoro subordinato

deve contenere:

- garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore
- impegno da parte del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza

RINNOVO del PERMESSO di SOGGIORNO

- art. 5 / 4 Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura del luogo di residenza prima della scadenza
- novanta giorni per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
 - sessanta giorni per i lavoratori con contratto a tempo determinato
 - trenta giorni per i lavoratori con contratto stagionale
 - trenta giorni per i lavoratori autonomi
 - trenta giorni per i restanti casi
- Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella iniziale.
Viene rinnovato entro venti giorni previa verifica dei requisiti

CONVERSIONE del PERMESSO di SOGGIORNO

- art. 6 / 1
- il permesso rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo o motivi familiari può essere utilizzato anche per altre attività consentite
 - il permesso rilasciato per studio può essere convertito - nell'ambito delle quote e previa stipula di contratto di soggiorno -- in permesso per lavoro subordinato

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E DOMICILIO

- art. 6 / 7
- Ogni variazione del domicilio deve essere comunicata alla Questura entro 15 giorni e trascritta sul Permesso di Soggiorno
Viene considerata dimora abituale quella in cui lo straniero è ospitato da almeno tre mesi e dà diritto alla iscrizione anagrafica ed al rilascio della carta di identità.
La iscrizione anagrafica non può essere cancellata per la scadenza del permesso di soggiorno ma solo nel caso di revoca od espulsione (art. 15 regolamento)

OBBLIGO dell' OSPITANTE e del DATORE di LAVORO

- art. 7 / 1 Chi da alloggio, ospita, cede in affitto, cede la proprietà di beni immobili ad uno straniero (anche se parente) o lo assume a qualsiasi titolo e' tenuto a darne comunicazione entro 48 ore all'autorità di P.S. locale
- / 2 La violazione è punita con sanzione amministrativa

CARTA di SOGGIORNO

- art. 9 / 1 E' un titolo di soggiorno che dà ulteriori diritti oltre a quelli di cui godono i titolari di Permesso di Soggiorno.
E' concessa allo straniero:
- che sia soggiornante in Italia da almeno 5 anni
 - che sia in possesso di reddito sufficiente al mantenimento proprio e della famiglia
 - che non sia soggetto a procedimenti penali rilevanti o a condanne
- art. 9 / 4 Da diritto di :
- accedere al territorio italiano in esenzione di visto
 - svolgere ogni attività lecita non riservata esplicitamente a cittadini italiani (notaio, vigilante, ecc.)
 - partecipare alla vita pubblica locale (in base ad apposita legge)
- art. 9 / 2 La carta di soggiorno può essere concessa anche al coniuge, al figlio minore, ai genitori conviventi di un cittadino italiano o di un cittadino dell' U.E. residente in Italia
- art. 9 / 5 La carta di soggiorno è rilasciata a tempo indeterminato, ma può essere revocata o convertita in conseguenza di reati
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno non può essere disposta l'espulsione amministrativa se non per motivi di ordine pubblico.

PERMESSO SPECIALE PER PROTEZIONE SOCIALE

- Art. 18 Su parere del Tribunale può essere concesso per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza di organizzazioni criminali e di partecipare a programmi di integrazione sociale
Consente il lavoro subordinato.
Può essere convertito in permesso per studio.
Ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

- art. 10 / 1 Viene disposto nei confronti di stranieri che si presentano alla frontiera privi dei requisiti richiesti per l'ingresso (art. 4)
/ 2 Il respingimento con accompagnamento alla frontiera viene disposto nei confronti di stranieri fermati nei pressi della frontiera che hanno eluso ii controlli o sono stati temporaneamente accolti nel territorio italiano per soccorso.
Il respingimento non è espulsione.
Lo straniero potrà entrare in Italia appena acquisisce i requisiti di legge.
/ 4 Tali disposizioni non si applicano nei casi di asilo politico , rifugiato e di persone cui siano applicate misure di protezione umanitaria.

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

- art. 13 / 2 L'espulsione è disposta dal Prefetto nei confronti dello straniero che
- è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
- si è trattenuto nello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni (salvo causa di forza maggiore)
- si è trattenuto nello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni senza averne richiesto il rinnovo
/ 5 L'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni (salvo pericolo di fuga)
/ 2 L'espulsione può essere disposta nei confronti dello straniero sospettato di attività criminose o (dal Ministero dell'interno) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
art. 13 / 7 Il decreto di espulsione deve essere notificata allo straniero in una lingua a lui conosciuta (o in francese - inglese - spagnolo).
art. 13 / 5 L'espulsione è disposta con decreto motivato ed immediatamente esecutivo.
/ 3 Se lo straniero è sottoposto a procedimento penale , l'espulsione con accompagnamento alla frontiera viene disposto dopo nulla osta all'autorità giudiziaria
art. 13 / 8 Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al tribunale
art. 13 / 14 Lo straniero espulso non può rientrare in Italia per un periodo di dieci anni , salvo revisione.
/ 13 Il trasgressore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e viene successivamente riespulso.
art. 14 / 1 Nell'impossibilità di eseguire l'immediata espulsione con accompagnamento alla frontiera, può essere disposto l'avviamento dello straniero presso un Centro di temporanea accoglienza
Il tribunale deve dare convalida al provvedimento
/ 5b Quando non sia possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea o siano trascorsi i termini per la esecuzione dell'espulsione il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni
art. 16 Lo straniero condannato a pena detentiva inferiore a due anni , può ottenere a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione la espulsione dal territorio italiano

DIVIETO DI RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

- art. 19 / 1 In nessun caso puo' disporsi l'espulsione nei confronti di
- coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato per motivi politici, di razza, di religione, di cittadinanza, ecc.
- richiedenti asilo
- art. 10 / 4 - coloro che sono oggetto di misure di protezione temporanea per motivi umanitari (conflitti, eventi naturali, ecc.) o soccorso
- art. 19 / 2 - minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto
- conviventi con parenti entro il quarto grado

DISCIPLINA del LAVORO

- art. 21 L'ingresso in Italia per lavoro subordinato (a tempo indeterminato o stagionale) e lavoro autonomo e' ammesso nei **limiti delle quote** stabilite annualmente
Le quote prevedono
- restrizioni all'ingresso di lavoratori di quegli stati che non collaborano nel contrasto alla immigrazione clandestina.
- assegnazioni di quote riservate a lavoratori di origine italiana

Lavoro subordinato

- art. 22 Viene istituito in ogni provincia **sportello unico per l'immigrazione** al quale il datore di lavoro deve presentare richiesta (nominativa o numerica) di assunzione, corredata di
- proposta di contratto di soggiorno
- indicazione della sistemazione alloggiativa
- impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero in patria
- / 4 la richiesta viene trasmessa all'Ufficio per l'Impiego (20 giorni), alla **Questura** ed agli **uffici consolari** che rilasciano il **visto di ingresso**.
Lo sportello unico rilascia il nulla osta al lavoro in quaranta giorni.
- / 6 Il lavoratore entro otto giorni dall'ingresso in Italia deve firmare presso lo sportello unico per l'immigrazione il contratto di soggiorno
- / 5 Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per sei mesi.
- / 7 La mancata comunicazione allo sportello per l'immigrazione di variazioni del rapporto di lavoro è punita con sanzione amministrativa.
- / 11 La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno
Il lavoratore subordinato che perde il posto di lavoro anche per dimissioni può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo residuo di validità (massimo di sei mesi).
- / 12 Il datore di lavoro che occupa uno straniero senza permesso di lavoro regolare, viene punito con arresto e ammenda.
- / 13 Il lavoratore straniero in caso di rimpatrio può godere dopo il 65° anno dei diritti previdenziali maturati anche in deroga ai minimi contributivi

Lavoro stagionale

- art. 24 / 1 Il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale deve presentare domanda nominativa o numerica allo Sportello unico per l'immigrazione.
- / 3 L'autorizzazione puo' avere validita' da 20 giorni a 9 mesi , alla scadenza dei quali il lavoratore deve rientrare in patria.
Il lavoratore che sia rientrato regolarmente nello stato di provenienza ha diritto di precedenza per un successivo rapporto di lavoro stagionale.
- / 4 Dopo il secondo rientro regolare in Italia il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - nei limiti delle quote programmate -
- / 5 E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Lavoro autonomo (vedi regolamento di attuazione art. 36)

- art. 26 / 1 Lo straniero che intende intraprendere in Italia una attivita' non occasionale di lavoro autonomo (non specificatamente riservata a cittadini italiani - p.e. notaio, guardia giurata ecc.-) deve dimostrare di
- / 2 - essere in possesso di risorse adeguate per l'esercizio della attivita'
- essere in possesso dei requisiti previsti per l'attivita' (iscrizione a Registri, Albi, Ordini professionali, ecc.)
- / 3 - disporre adeguata sistemazione abitativa
- disporre un reddito annuo minimo proveniente da attivita' lecite
- / 7 La rappresentanza diplomatica rilascia il visto e la certificazione dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno
- / 8 Il visto di ingresso deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni

- art. 27 Particolari visti di ingresso e permessi di soggiorno vengono rilasciati per alcune categorie di lavoratori stranieri :
- professori universitari e ricercatori
 - marittimi
 - partecipanti a corsi di specializzazione - stagisti
 - giornalisti
 - personale artistico - circensi - ballerini
 - atleti professionisti
 - giovani collocati 'alla pari' o nell'ambito di scambi
 - ed altre
 - infermieri professionali

- art. 27 / 3 E' prevista la cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.

Possono essere iscritti alle liste di collocamento gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno per :

- motivi familiari art. 30 comma 2
- protezione sociale art. 18 comma 5
- studio (con possibilita' di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali - art.14/4 regolamento) art. 6 comma 1
- i minori (al raggiungimento maggiore eta') art. 32

DIRITTO alla UNITA' FAMILIARE

- art. 28 / 1 Allo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (o di carta di soggiorno) oppure per asilo, studio, motivi religiosi è riconosciuto il diritto a mantenere o riacquistare l'unità familiare con i seguenti familiari risiedenti all'estero
- art. 29 / 1
- coniuge non legalmente separato
 - figli minori a carico
 - figli maggiorenni invalidi a carico
 - genitori a carico che non abbiano altri figli nel paese di origine
 - genitori ultrasessantacinquenni a carico
- / 3 Lo straniero (esclusi i rifugiati) deve dimostrare la disponibilità di
- alloggio che rientri nei parametri di abitabilità
 - reddito non inferiore all'assegno sociale per ciascun familiare (si tiene conto del reddito di familiari conviventi)
- / 8 Il nulla osta per il ricongiungimento viene richiesto presso lo Sportello unico per l'immigrazione e viene concesso o negato (dopo gli accertamenti della Questura) entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorsi 90 giorni dalla richiesta l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalla rappresentanza diplomatica. Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per un massimo di due anni.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari

viene rilasciato a

- art. 30 / 1
- straniero entrato in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare
 - straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o con straniero regolarmente residente in Italia (o cittadino della Comunità Europea)
 - straniero regolarmente residente in Italia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento (il permesso viene convertito per motivi familiari purché la richiesta venga fatta entro un anno dalla data di scadenza del permesso originario)
 - genitore (anche naturale) di figlio minore italiano residente in Italia, anche se in posizione irregolare.
 - coniuge non separato convivente con cittadino italiano residente in Italia (la legislazione italiana ammette il ricongiungimento con un solo un coniuge)
 - figlio minore convivente con cittadino italiano residente in Italia
 - genitore - a carico - convivente con cittadino italiano residente in Italia
 - parente entro III grado - a carico - inabile al lavoro
- / 1 b Qualora sia accertato che il matrimonio non è seguito da convivenza o da nascita di prole, il permesso di soggiorno è immediatamente revocato.
- / 3 Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha durata uguale a quella del permesso di soggiorno del familiare e viene rinnovato con uguale scadenza.
- / 5 In caso di scioglimento del matrimonio o di separazione il permesso può essere convertito in Permesso di soggiorno per lavoro.

TUTELA dei MINORI

- art. 31 / 1
- fino a 14 anni viene iscritto nel permesso di soggiorno del genitore
 - dopo il 14° anno al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
 - l'espulsione di un minore è sempre disposta dal Tribunale dei Minorenni
- art. 32 / 1 b
- Ai minori che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale, al compimento della maggiore età, può essere rilasciato permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro

ASSISTENZA SANITARIA

- art. 34 / 1
- Tutti gli stranieri comunque presenti nel territorio italiano hanno diritto alle cure ospedaliere ed ambulatoriali urgenti, ed essenziali. Hanno obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
- gli stranieri regolarmente soggiornanti, per motivi di lavoro subordinato o autonomo o iscritti nelle liste di collocamento
 - gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per motivi familiari
- L'iscrizione al S.S.N. e' valida per tutta la durata del permesso e non si deve quindi procedere al rinnovo annuale (circolare Ministero Sanita n. 5 del 24 marzo 2000)
- / 2 E' valida anche per i familiari a carico regolarmente soggiornanti.
- / 3 Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, non iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni, maternita' ecc. od a richiedere dietro versamento di contributo, l'iscrizione volontaria al S.S.N. del comune di residenza,
- art. 35 / 3 I cittadini stranieri non iscritti al S.S.N. sono tenuti al pagamento delle prestazioni.
- / 1 Ai cittadini stranieri presenti in Italia, non in regola con le norme del soggiorno sono assicurate le cure ospedaliere urgenti ed essenziali per malattie, infortunio, prevenzione e gravidanza.
- Ai cittadini stranieri privi di risorse economiche sufficienti (vale la autocertificazione di indigenza) sono erogate le prestazioni senza oneri salvo la partecipazione di spese a parita' dei cittadini italiani (= ticket)
- / 5 L'accesso a strutture ospedaliere da parte dello straniero clandestino non puo' comportare alcuna segnalazione all'autorta' di Polizia.
- art. 36 Ingresso e soggiorno in Italia per cure mediche.
- Lo straniero che intende ricevere cure mediche e l'eventuale accompagnatore possono ottenere un visto di ingresso e soggiorno, per la durata presunta della cura.
- L'interessato deve versare una somma a titolo cauzionale per la cura, il soggiorno e la convalescenza.
- Il trasferimento e le cure possono essere consentite, nell'ambito di programmi umanitari, a carico del fondo nazionale sanitario.
- Il permesso di soggiorno per cure mediche non consente di lavorare.

ACCESSO all'ALLOGGIO ed alla ASSISTENZA SOCIALE

- art. 40 I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo possono essere temporaneamente ospitati da strutture pubbliche
- 40 / 6 Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale possono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con cittadini italiani
- art. 41 Tutti gli stranieri titolari di permesso di soggiorno da almeno un anno possono fruire della previdenza e delle prestazioni riservate ai cittadini italiani (assegni sociali - pensioni sociali - accesso agevolato ai servizi ed agli alloggi - invalidità - altre agevolazioni comunali e locali cc.)

ATTIVITA PROFESSIONALI E DIRITTO ALLO STUDIO

- art. 37 Iscrizione ad albi
- art. 38 / 1 I minori stranieri presenti nel territorio dello stato sono soggetti all'obbligo scolastico
- / 2 Il diritto allo studio e' garantito dallo Stato e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi per l'apprendimento della lingua italiana
- / 3 La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore posto a fondamento del rispetto reciproco.
- / 5 Per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti sono attivati
- corsi di alfabetizzazione
 - corsi per il conseguimento del titolo delle scuole obbligatorie
 - corsi di lingua italiana
 - corsi di formazione professionale
- art. 39 CORSI UNIVERSITARI

AZIONE CIVILE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

- art. 43 Costituisce discriminazione nei riguardi di cittadini italiani, della Comunita' Europea od apolida ogni comportamento che direttamente o indirettamente comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, etnia, colore, convinzioni religiose o politiche ecc. .
- Compie atto di discriminazione - ad esempio - chiunque imponga illegittimamente allo straniero regolarmente soggiornante, condizioni svantaggiose, si rifiuti di fornire servizi, neghi l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, ai servizi socio-assistenziali, o comunque impedisca il riconoscimento ed il godimento di diritti .

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE

- art. 12 / 2 Non costituisce reato l'attività di soccorso ed assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti di stranieri in condizione di bisogno comunque presenti nel territorio
- art. 12 / 1 Chiunque compia atti a procurare l'ingresso in Italia di uno straniero che non ne abbia titolo è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa di 15,000 euro.
- art. 12 / 3 Chiunque al fine di *trarne profitto* anche indiretto compie atti diretti a procurare l'ingresso in Italia di uno straniero che non ne abbia titolo è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e la multa di 15,000 euro
- art. 12 / 3 b La pena è aumentata
- se l'ingresso o la permanenza in Italia riguarda cinque o più persone,
- se è stata messa in pericolo la vita della persona
- art. 12 / 3 ter Se gli atti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento minorile le pene sono aumentate alla reclusione da 5 a 15 anni e multa di 25,000 euro per persona,
- / 5 Chiunque al fine di *trarre ingiusto profitto* dalla condizione di illegalità dello straniero ne favorisce la permanenza o l'attività è punito con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 15,000 euro
(per es.: avvio al lavoro "in nero" senza tutele , lavoro sottopagato , affittanza di locali senza contratto , o contratto parziale ecc.)
- art; 22 /12 Il datore di lavoro che occupa lavoratori privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto di cui non è stato richiesto il rinnovo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con multa di 5000 euro per ogni lavoratore
- art. 22 / 7 Il datore di lavoro che omette di comunicare allo Sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro è punito con una ammenda amministrativa da 500 a 2500 euro.
- art. 7 / 2 bis Chiunque omette di dare all'autorità di P.S. comunicazione scritta dell'ospitalità di uno straniero è punito con una sanzione amministrativa da 160 a 1100 euro.
- art. 33 / 8 EMERSIONE LAVORO DOMESTICO legge 189 30-7-2002
Chiunque presenta falsa dichiarazione di emersione è punito con la reclusione da due a nove mesi
- art. 1 / 9 LEGALIZZAZIONE LAVORO SUBORDINATO Decreto legge 9-9-2002